

**Attrezzature di lavoro - informazione, formazione e addestramento  
parte 1 - I requisiti del testo unico**

Autore: Lorenzo Dell'Acqua - Assolombarda

## Introduzione

In questa serie di articoli sulle "attrezzature di lavoro", dopo quelli sul corretto acquisto, sulla valutazione dei rischi e sulla marcatura CE, ci dedichiamo alla **formazione, informazione e addestramento**.

Riportiamo, in particolare le **parole chiave ed i punti di attenzione nei passaggi del D. Lgs n 81/2008 per le attrezzature NON già specificatamente normate** (già oggetto di approfondimenti in questo sito; ad esempio <https://www.rsppitalia.com/news/formazione-carrellisti-quali-i-passaggi-previsti>).

RSPP Italia ha già trattato, nell'articolo sulla valutazione dei rischi, un approfondimento di quali **pericoli** ci possano essere nelle attrezzature e del fatto che **l'infortunio non è della macchina, ma dei lavoratori** che interagiscono con essa a vari livelli: già nel passaggio dalla normativa degli anni '50 alle direttive comunitarie, che hanno portato al D. Lgs n. 626/94 e poi al Testo Unico, è stato chiaro che le protezioni alle macchine non possono essere le uniche misure di prevenzione e protezione delle attrezzature.

In questo quadro, si inserisce l'importanza **della formazione, informazione addestramento, quali misure prevenzionali nelle varie possibili "interazioni"** che i lavoratori possono avere con la macchina.

Nella seconda parte di questo articolo, ci sarà modo di approfondire il concetto di **addestramento continuo**.

## Le richieste del D. Lgs n. 81/2008

Oltre alla più generale formazione e informazione del lavoratore sui rischi, **gli articoli 71 e 73** costituiscono i requisiti cogenti per il tema attrezzature di lavoro. Di seguito riportiamo i passaggi significativi **con rilevati in grassetto alcuni passaggi**.

### **Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro**

(...)

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) **le attrezzature** di lavoro siano:

1) **installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso**;

2) **oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione**;

(...)

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) **l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati** che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di **riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati** in maniera specifica per svolgere detti compiti.

(...)

#### **Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento**

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché **per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle **condizioni di impiego** delle attrezzature;

b) alle **situazioni anormali prevedibili**.

(...)

3. Le **informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili** ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

### **Le parole chiave nel D. Lgs n. 81/2008**

Senza entrare nel merito dello specifico Accordo del marzo 2012 (riguardante la formazione inerente carrelli elevatori, piattaforme, ecc, ovvero una serie di attrezzature riportate in elenco) vi sono alcuni passaggi che meritano attenzione per la **formazione, informazione e addestramento di TUTTE le attrezzature**.

Mi limito ad elencarli per avere spazio, poi, a qualche suggerimento per poter ottemperare a queste richieste davvero impegnative:

- **Attrezzature installate e utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso e di manutenzione**
- **Incarichi per l'uso riservato alle persone informate, formate ed addestrate, anche in relazione alle situazioni anormali prevedibili**
- **Informazioni ed istruzioni comprensibili**

### L'Uso secondo il manuale d'uso e manutenzione

Il manuale di istruzioni, secondo la direttiva macchine recepita in Italia dal D. Lgs n 17/2009, deve contenere:

#### 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

**Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:**

...

d) una descrizione generale della macchina;

e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le **spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;**

f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;

h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;

....

k) **le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;**

l) **le informazioni in merito ai rischi residui che permangono**, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;

m) **le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore**, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;

n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;

o) **le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;**

p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;

q) **il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;**

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

s) **le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;**

t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;

....

Nella più generale interazione "uomo-macchina", potremmo sintetizzare, in relazione a quanto abbiamo già detto in merito alla valutazione dei rischi, che il manuale d'uso ed istruzioni contiene già indicazioni in merito ad alcune fasi di lavoro che sono da attenzionare:

- uso ordinario,
- attrezzaggio,
- cambio formato,

- pulizia,
- manutenzione,
- controllo e ispezione

**Il testo unico sulla sicurezza ricorda che le informazioni corredate al prodotto attrezzatura di lavoro, devono essere trasferite al lavoratore.**

Su questo passaggio possono insorgere criticità e non posso che lasciare al lettore alcune domande che è utile farsi:

- i manuali d'uso e manutenzione sono disponibili?
- sono utilizzabili/utilizzati?
- sono comprensibili?
- sono compresi?

### **Informazioni ed istruzioni comprensibili**

Ogni esperto di sicurezza ed ogni formatore dovrebbe avere sempre questo come primo obiettivo.

Abbiamo già trattato nell'articolo dedicato a "la delicata fase dell'acquisto di attrezzature" l'importanza di acquistare anche delle buone informazioni d'uso.

Se per vari motivi, ciò non fosse, si può ricordare che ogni azienda può (deve ?!) rendere comprensibile al lavoratore (ad OGNI lavoratore) le misure di sicurezza ed i pericoli delle attrezzature. I metodi utilizzabili possono essere:

- cartelli
- cartelli con fotografie
- istruzioni di posto
- procedure operative
- procedure gestionali

In sintesi, già "informare" correttamente il lavoratore è un processo che richiede attenzione!

Prima di passare ai concetti di FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO è utile ricordare quanto abbiamo già descritto nell'articolo relativo alla valutazione dei rischi: **l'attrezzatura ha dei pericoli, ma i rischi**

sono delle persone che la utilizzano: QUALI SONO I LAVORATORI CHE POSSONO INFORTUNARSI? (quali sono le mansioni che richiedono formazione ed addestramento?)

### **Incarichi per l'uso riservato alle persone informate, formate ed addestrate, anche in relazione alle situazioni anormali prevedibili**

Ogni azienda ha provveduto ad effettuare una valutazione dei rischi, per mansione, come previsto dal testo unico sulla sicurezza

#### **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

(...)

2. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), redatto a conclusione della valutazione (...) deve contenere:

(...)

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In questo passaggio dobbiamo, quindi, riprendere e ragionare su quali siano le mansioni che possono esporre a rischi specifici nell'uso delle attrezzature di lavoro:

- lavoratore ordinario
- lavoratore specializzato
- capomacchina o caporeparto
- manutentore interno
- manutentore esterno specializzato
- ....(in relazione ad ogni specifica organizzazione aziendale)

Le domande che è necessario farsi per questo passaggio sono le seguenti:

- **L'informazione, formazione e addestramento è prevista per tutte queste mansioni?**
- **per tutti i lavoratori che effettuano queste mansioni?**

### **Conclusioni**

In questo approfondimento abbiamo riletto i requisiti del testo unico sulla sicurezza relativi alla formazione, informazione e addestramento nell'uso delle attrezzature di lavoro.

Il percorso di trasferimento di conoscenze di pericoli e delle relative misure di sicurezza, nelle varie fasi di lavoro e per le varie mansioni, ai lavoratori, non è semplice, ne' banale.

Nella seconda parte dell'articolo ci soffermeremo su di un metodo (quello dei **break formativi**), che, come molti altri, viene utilizzato nelle aziende come momento di "sintesi" e di "ripresa-ripasso", dell'informazione, formazione ed addestramento già effettuata.

Copyright © 2020 RSPPItalia